

TI_GERICHTE 11.2002.86 vom 12. August 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-08-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.86

FR: TI_GERICHTE 11.2002.86 du 12 août 2002

IT: TI_GERICHTE 11.2002.86 del 12 agosto 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

CC corrisponde a quello dell'intera comproprietà (Poudret , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.4 ad art. 36, pag. 283 in fondo e 284 in alto; Brunner/Wichtermann in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 10 ad art. 650 e n. 17 ad art. 651); che nella fattispecie le parti non hanno indicato quale sia il valore venale della particella n. _____ RFD di _____, né il Pretore ha inquisito al riguardo, fosse solo per calcolare l'entità degli oneri processuali; che in condizioni del genere il fascicolo della causa andrebbe ritornato al primo giudice perché accerti il valore litigioso mediante ordinanza, facendo capo eventualmente a informazioni o perizie, “con equo apprezzamento delle circostanze” (art. 13 CPC); che da simile rinvio si può nondimeno prescindere nel caso in esame, ove per le particolarità della fattispecie il rimando si esaurirebbe già a prima vista in un vuoto esercizio di giurisdizione; che nell'appello i convenuti insorgono in effetti contro lo scioglimento della comproprietà in quanto tale, contestando il diritto degli istanti a ottenerne la “cessazione” nel senso dell'art. 650 CC, ma non contestano il modo della divisione in sé (nemmeno in subordine), ritenendo manifestamente la questione senza oggetto; che decisivo per l'appellabilità della sentenza impugnata è dunque il valore della quota di comproprietà rivendicata dagli istanti; che tutto quanto possono pretendere gli istanti in concreto, ammesso e non concesso che possano agire in contrasto con la volontà dei coeredi _____, _____, _____, _____, _____ e _____, è la quota di un terzo spettante alla comunione ereditaria; che il valore di tale quota non raggiunge palesemente la soglia di appellabilità prevista dall'art. 13 LOG; che la particella n. _____ RFD di _____ consiste in un fondo inedificato composto per 1545 m² di bosco, per 1088 m² di prato e per 1769 m² di strade (doc. B); che il valore di stima ufficiale di tale fondo, cui è lecito far capo almeno a titolo indicativo in mancanza di altri dati (Cocchi/Trezzini , CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 9), è per l'intera particella (4402 m²) di fr. 2513.20 (fr. 309.– per il bosco, fr. 435.20 per il prato, fr. 1769.– per le strade), sicché un terzo di tale valore equivarrebbe al corrispettivo di fr. 837.75; che la stima ufficiale di un fondo costituisce invero un valore minimo, ma nulla induce a credere che il valore venale possa essere quasi dieci volte superiore, tanto meno ove si consideri che in concreto la stima ufficiale è relativamente recente, risalendo essa al 1° gennaio 1997; che nelle circostanze descritte l'appello dei convenuti si rivela già di primo acchito improponibile; che gli atti vanno dunque trasmessi alla Camera di cassazione civile

(art. 126 CPC), la quale verificherà se l'appello può essere trattato alla stregua di un ricorso per cassazione; che, vista la particolarità della fattispecie, non è il caso di prelevare spese né di attribuire ripetibili, l'appello non essendo stato intimato agli istanti; in applicazione dell'art. 313 bis CPC, pronuncia: 1. L'appello è irricevibile. 2. Gli atti sono trasmessi alla Camera di cassazione civile perché esamini se l'appello può essere trattato come ricorso per cassazione. 3. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 4. Intimazione: – avv. _____, _____ – avv. _____, _____ . Comunicazione: – Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud; – Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.